

STATUTO

Art. 01 STATUTO

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "CORSIA CLUB ITALIA".

Art.02 SEDE

L'Associazione ha sede in Mariano Comense (CO) Via San Martino n°41.

L'Associazione è una libera associazione di fatto amministrativamente autonoma, regolata a norma dell'art.18 della Costituzione e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Non ha fini di lucro.

Art. 03 OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di Promozione delle attività ludico-ricreative proprie di un club di automobili; la realizzazione di iniziative volte alla diffusione, alla pratica e alla conoscenza delle attività sopra citate.

A tal fine l'Associazione potrà:

- a) Promuovere attività di ritrovo locale o nazionale per instaurare il "senso di gruppo" nei propri associati;
- b) Sviluppare convenzioni o accordi di sponsorizzazione con figure professionali inerenti al campo "automotive" per agevolare i propri soci;
- c) Coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali (privati e non), Amministrazioni Pubbliche, ecc.

L'Associazione potrà acquistare strumenti, arredi, materiali (inventariabili e non), per allestire e organizzare le proprie attività. Nonché allestire locali adeguati allo scopo.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 04 PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, Privati o persone fisiche e dagli avanzi di gestione.

2) Il fondo in dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e quindi attualmente nella complessiva misura di 10 (dieci) euro versati in denaro contante dai Fondatori stessi.

3) Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

dei versamenti effettuati dai Soci Fondatori originari;

dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

dalle donazioni di varia natura fatte all'Associazione;

degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

4) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione medesima; in mancanza si intende prorogato l'importo dell'anno precedente.

5) L'Adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.

6) I versamenti a fondo di Donazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.

7) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 SOCI

1) Sono aderenti all'Associazione: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari. Non sussiste nessuna differenza per diritti e doveri tra le differenti qualifiche di socio.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per pericolo temporaneo.

3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

4) Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di Dotazione

dell'Associazione stessa.

5) Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6) Sono Soci Onorari dell'Associazione coloro nominati come tali dal Consiglio Direttivo.

7) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa: tale recesso ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La comunicazione della recessione dovrà essere inviata al Presidente dell'Associazione stessa con raccomandata R.R..

8) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida la ragione dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

Il Presidente del Consiglio Direttivo;

Il Vice Presidente del Consiglio direttivo;

Il Consiglio Direttivo;

L'Assemblea degli aderenti all'Associazione.

Art. 7 L'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione

a) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo). Essa inoltre:

Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente.

Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

Delibera sulle modifiche al presente Statuto.

Approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione.

Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

2) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione.

3) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Tuttavia, anche in mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

4) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

5) Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero illimitato di Associati. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

2) Il Consiglio può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle attribuzioni di uno dei Consiglieri.

- 3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto. Vista la natura nazionale dell'Associazione e visti i relativi problemi logistici viene considerata valida la riunione del direttivo effettuata su piattaforma telematica (ad esempio "Skype") a condizione che venga comunque stilato il relativo verbale che dovrà poi esser firmato da tutti i presenti.
- 4) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Art. 9 IL PRESIDENTE

- 1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
- 2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma qualora se ne presenti la necessità.
- 4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
- 5) Il Presidente provvederà ad aprire presso un Istituto bancario o presso le Poste Italiane, un conto corrente dell'Associazione, per le movimentazioni economiche della stessa.

Art. 10 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente.

Art. 11 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Collegio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione e il libro verbali del Collegio Arbitrale.

Art. 12 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- 1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 marzo di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 13 AVANZI DI GESTIONE

- 1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre

organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità. Sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n° 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore (Collegio Arbitrale) che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, esso sarà provveduto al Presidente del Tribunale sito dove ha sede l'Associazione.

Art. 16 LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento al regolamento interno all'associazione, nonché alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Art. 17 VALENZA GIURIDICA

Il presente statuto è scritto a norma delle vigenti leggi in materia. Qualora le leggi in materia mutassero lo statuto si considera, ovviamente, ratificato per porsi a norma delle leggi emanate e/o modificate, come altresì previsto dalla regola sulla "gerarchia delle leggi e dei regolamenti"

Il presente statuto è composto da 17 (diciassette) articoli, 4 (quattro) pagine e fin qui della presente.
Letto ed approvato nella seduta del giorno 27 del mese di Ottobre dell'anno 2013.